

"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F. 01320110453 SITO WEB:WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 20 DEL 18/02/2022

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTI DI ASSISTENZA SPECIFICA DEDUCIBILI/DETRAIBILI PER L'ANNO 2022.— METODO DI CALCOLO ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 01/04/1999 ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL 2016/2018.

CIG: no

IL DIRETTORE

PREMESSO che con circolare del 2014 all'oggetto "Agevolazioni fiscali per i soggetti disabili, invalidi, non autosufficienti assistiti in strutture residenziali" (vd. allegato) la Regione Toscana ha dato indicazioni in merito alle modalità di calcolo delle suddette spese di assistenza specifica che concorrono a determinare la parte sociale della retta ed ha concluso che, sulla base della normativa regionale e di quanto previsto in merito dalle istruzioni per la compilazione del modello 730 per l'anno 2013, "sembra che le uniche voci a dover essere "certificate distintamente" ai fini dell'applicazione della detrazione, siano quelle relative ai punti 2 (Addetti all'assistenza alla persona) e 3 (Animatore) della prima colonna" dell'allegato n.4 della delib. GRT n.402/2004, previsto per il calcolo della quota sociale della retta;

DATO ATTO che la maggiorazione delle rette per i ricoveri non convenzionati, rispetto alla retta convenzionata è a parziale copertura dei costi delle prestazioni sanitarie comunque erogate anche in assenza di quota sanitaria a carico dell'Az. USL (26144 ore di assistenza alla persona, 6536 ore di assistenza infermieristica, 1634 ore di assistenza riabilitativa, su una base di 40 assistiti per 365 giorni);

ACCERTATO che il testo Unico delle Imposte sul reddito prevede la deducibilità delle spese mediche e quelle di assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità. Inoltre prevede la detrazione del 19% degli oneri sostenuti per gli addetti all'assistenza personale (art 15, comma 1, lett i-s) e nei casi di non autosufficienza per un importo non superiore a 2.100€ se il reddito non supera i 40.000€;

DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

VISTO il provvedimento, atto di assegnazione del Sindaco, con il quale è stato attribuito l'incarico di direttore dell'Azienda Speciale;

VISTO lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare :

- l'art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale;

DETERMINA

- 1. 1) di procedere alla certificazione dei COSTI DI ASSISTENZA SPECIFICA DEDUCIBILI/DETRAIBILI PER L'ANNO 2022 AI FINI DELLE POSSIBILI AGEVOLAZIONI FISCALI, dietro richiesta dell'ospite o del familiare dell'ospite, utilizzando lo schema allegato e le percentuali dei costi sostenuti riveniente da detto calcolo;
- 2. 2) di approvare l'allegato denominato "CALCOLO DELLA QUOTA DI RETTA IMPUTABILE A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA AI FINI DELLE EVENTUALI AGEVOLAZIONI FISCALI", parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- 3. 4) di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

IL DIRETTORE
Dott.ssa Antonella Cordiviola

AII/ 1 CALCOLO DELLA QUOTA DI RETTA IMPUTABILE A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA AI FINI DELLE EVENTUALI AGEVOLAZIONI FISCALI

CALCOLO DELLA QUOTA DI RETTA IMPUTABILE A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA AI FINI DELLE EVENTUALI AGEVOLAZIONI FISCALI

La vigente normativa fiscale prevede eventuali agevolazioni per i soggetti che hanno sostenuto spese di assistenza specifica .

Premesso

- che gli importi giornalieri delle rette socio alberghiere dell'anno 2021 ammontavano a :
 €. 53,50 per i ricoverati in RSA convenzionati ;
- che la delib. del Consiglio Reg.le Toscana n.311/1998, la DGRT 402/2004 ed il regolamento di attuazione dell'art.62 LRT n.41/2005, pongono "a carico del sociale" una parte delle prestazioni di assistenza alla persona, nelle seguenti misure (rapportate a una base di 40 assistiti per 365 giorni): 6536 ore e una di assistenza riabilitativa o di animazione nelle seguenti misure (1634 ore su una base di 40 assistiti per 365 giorni);
- che il costo orario di dette prestazioni non è di facile individuazione poiché sono molte le variabili che lo influenzano (personale dipendente, personale convenzionato, inquadramento contrattuale, incidenze delle assenze, costo delle sostituzioni, incidenza dei rinnovi contrattuali, etc.);
- considerato che è preferibile certificare l'incidenza percentuale dei costi di assistenza sulla retta giornaliera, anziché il valore assoluto degli stessi, in quanto l'importo della retta a carico dei ricoverati può essere ridotto qualora vi sia una compartecipazione al pagamento (Comuni/Asl);
- considerato inoltre che nei giorni di assenza per ricovero ospedaliero viene riconosciuta una riduzione della quota a carico dell'ospite e che per tali giorni però non è possibile fruire della detrazione fiscale poiché non vi è stata prestazione di assistenza, ma solo mantenimento del posto letto.
- che nel caso dell'assistenza di base quale riferimento certo per il calcolo può essere considerato il costo orario praticato dalle cooperative assegnatarie dei servizi di assistenza alla persona e/o il costo orario di un dipendente di ruolo con contratto di lavoro diretto come previsto dalle tabelle contrattuali;
- visto che il costo orario di un operatore della cooperativa, risultante dalle fatture ricevute nel corso dell'anno 2020, risulta essere **19.06 (costo orario oltre iva di legge)**;
- volendo considerare il costo orario di 19,06 come base di calcolo per trovare la percentuale di
 assistenza alla persona posta a carico della retta sociale praticata dalla Regione, per effetto
 della delib. del Consiglio Reg.le Toscana n.311/1998, la DGRT 402/2004, è possibile dire che
 tale percentuale corrisponde al 15,95% come nel calcolo sotto in evidenza:

costo orario medio(19,06) x 6536	€	8,53	pari al	15,95 %	
40x365					

 considerato che nel caso dell'animatore può essere utilizzato il costo orario medio tra quello applicato dalla cooperativa assegnatarie dei servizi di animazione e quello praticato dal collaboratore esterno, come risulta dalle tabelle sottostanti;

costo orario			
			Costo orario Cooperativa comprensivo di
	€	19,16	iva
	_€	18,00	_ Costo orario del collaboratore esterni
	_		
costo orario medio	€	18.53	<u> </u>

 considerato il costo orario, dalla precedente premessa, , per effetto della delib. del Consiglio Reg.le Toscana n.311/1998, la DGRT 402/2004, è possibile arrivare alla percentuale di assistenza riabilitativa o di animazione posta a carico della retta sociale nella misura del 3.88% come nel calcolo sotto in evidenza:

(costo orario medio18,53) x 1634	€	2,07	pari al	3,88 %
40x365				

Per quanto sopra premesso, il costo di assistenza specifica deducibile/detraibile, per un **ospite convenzionato**, è pari ad un totale di €. 10,61 (€. 8.53 assistenza alla persona+€. 2.07 assist. riabilitativa o di animazione), **equivalente ad una percentuale del 19,83% su €. 53.50**.

Per quanto riguarda **i non convenzionati** per cui il costo complessivo della retta sociale e sanitaria, è totalmente a carico dell'assistito, gli stessi avranno diritto a portare in deduzione/detrazione, oltre al 19,83 della retta sociale anche il costo dell' intera quota sanitaria nella misura in cui la tariffa privata eccede, oltre la quota sociale, nel sanitario;

- Visto la tariffa privata applicata dalla struttura, equivalente ad euro 80 giornaliere;
- Considerato che per detta tariffa, l'eccedenza nel sanitario è pari ad euro 26,50, che in percentuale e in rapporto alla retta sanitaria di euro 53.32, è equivalente al 49,70%
- Visto che gli ospiti non convenzionati avranno diritto a portare in deduzione/detrazione, oltre al 19,83 della retta sociale anche il costo dell' intera quota sanitaria nella misura in cui la tariffa privata eccede, oltre la quota sociale, nel sanitario, cioè il 49,70%

Per quanto sopra premesso, il costo di assistenza specifica deducibile/detraibile, per un ospite non convenzionato è equivalente ad una percentuale del 69,53% (sociale 19,83%+sanitario 49.70%).

Nella tabella sottostante si riassumono le percentuali di deducibilità/detraibilità che sarà possibile certificare sul pagato nell'anno 2020, sia per convenzionati , sia per non convenzionati o comunque privati

	PERCENTUALE PARTE ASSISTENZA SPECIFICA PER I CONVENZIONATI	PERCENTUALE ECCEDENZA AGGIUNTIVA PER I NON CONVENZIONATI	PERCENTUALETOTALE SPESE DETRAIBILE PER ASSISTENZA SPECIFICA IN PERCENTUALE
RETTA SOCIALE	%	%	%
€ 53,50	19,83	0,00	19,83
RETTA PRIVATI	%	%	%
€ 80,00	19,83	49,70	69,53